ALIMENTAZIONE CONSUMI

Quante calorie ci sono in una bibita?

Una legge troppo generica disciplina questo prodotto
In Italia ne consumiamo oltre 13 milioni di ettolitri all'anno

Si conosce il valore energetico di quasi tutti gli alimenti ma, tranne possibili e non note analisi private, non si sa quante calorie diano i vari tipi di bibite in commercio, ad eccezione dell'aranciata e della Coca Cola, che sono comprese nelle «tabelle di composizione degli alimenti» dell'Istituto nazionale della nutrizione. Eppure quello delle bibite è un mercato che «tira»: nel 1985 sono stati bevuti 13 milioni di ettolitri di gassate, contro i 10.950.000 del 1984, ai quali sono da aggiungere 2,4 milioni di ettolitri di succhi e nettari di frutta che, per la verità, possono essere accomunati impropriamente alle bibite, pur facendo parte della stessa categoria delle bevande analcoliche o «soft».

I succhi, fra l'altro, hanno una legge a parte e più severa di quella abbastanza generica che disciplina le bibite, che risale al 1958: praticamente, si può fare una bibita in qualunque modo si voglia, utilizzando o non utilizzando succo di frutta, tanto è vero che la magistratura è stata ripetutamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione delle norme. Nel 1962 arrivò fino alla Corte di Cassazione la causa contro una ditta che vendeva come «aranciata siciliana» un preparato contenente una bustina di bicarbonato, una bustina di acido tartarico e una fialetta di colorante zuccherato, il tutto da aggiungere all'acqua; in un altro caso, si dovette decidere se poteva essere chiamata «aranciata» una bibita preparata non con succo d'arancia, ma con glicina, un estratto proteico ricavato sempre dall'arancia che, all'analisi, dava anche una percentuale di succo superiore al minimo consentito (12 per cento).

La spesa degli italiani per tutte queste bevande analcoliche è stimata oggi in circa 3.200 miliardi di lire l'anno, di cui pressappoco due terzi durante la stagione estiva e con una notevole frantumazione del mercato; si calcola che ci siano più di 1.500 aziende produttrici o imbottigliatrici di bibite, sparse in tutte le province italiane, molte con attività esclusivamente estiva, anche se le quote di mercato si concentrano sempre più nelle aziende leaders. Pure i consumi tendono a spostarsi, con una certa alternanza in un settore in cui è grande l'influenza della moda e della pubblicità: dalla gassosa, dominante fino agli anni 50, al chinotto, all'aranciata (che tuttavia, in assoluto, è la bibita più bevuta), alla Coca Cola, fino al ritorno della gassosa con le «riedizioni» Sprite e Seven Up. Non c'è una vera e propria concorrenza dei succhi di frutta nei confronti delle bibite, essendo i primi considerati più un alimento che un consumo voluttuario e le seconde un dissetante o un sostitutivo delle bevande alcoliche nei pasti. Il pompelmo e l'ananas, in versione bibita e succo o mischiati in «cocktail» con altri frutti esotici (mango, papaya, maracuja, ecc.) hanno crescenti spazi di consumo dovuti alla moda o a convinzioni errate (ancora oggi si crede che il pompelmo faccia dimagrire), mentre le bibite «dietetiche», dopo l'ingresso della Diet Coke, potrebbero superare la quota del 2 per cento del mercato finora detenuta.

Infine, vi sono le bibite e i succhi «non zuccherati», che insieme non raggiungono l'1 per cento delle vendite totali e la cui etichettatura, a giudizio dell'Unione Nazionale Consumatori, è sleale e fuorviante, poiché induce il consumatore a credere che lo zucchero sia un prodotto nocivo e da evitare, come i coloranti e gli additivi. Non avendo un'idea di quante calorie contenga una bibita e tentando, specialmente d'estate, di seguire bene o male una dieta, molti si orientano verso bibite e succhi «dietetici» o «non zuccherati» pensando di risparmiare molte calorie — grazie anche a una pubblicità persuasiva — e di dimagrire senza sforzo soltanto con questa piacevole ma più costosa sostituzione. Per tale motivo, l'Unione Nazionale Consumatori ha fatto esaminare da un laboratorio specializzato 30 tipi e marche di bibite e succhi allo scopo di verificarne il valore energetico.

Cosa c'è nella bottiglietta

Bibite dietetiche	Zuccheri totali (grammi per 100 ml)	Calorie ritrovate (per 100 ml)
Aranciata Punto	0,82	3,28
Aranciata Misura	4,10	16,40
Misura limone	3,66	14,64
Misura tonica	2,84	11,36
Misura pompelmo	4,39	17,56
Pompelmo Dietor	3,78	15,12
Diet Cok	0,012	0,05
Bibite normali		
Coca Cola	11,01	44,04
Pepsi Cola	9,57	38,28
Aranciata Fanta	13,56	54,24
Aranciata S. Benedetto	11,47	45,88
Aranciata am. S. Pellegrino	12,10	48,40
Sprite	10,58	42,32
Seven Up	10,96	43,84
Gassosa S. Benedetto	9,48	37,92
Gassosa Schweppes	10,02	40,08
Schweppes tonica	8,77	35,08
S. Benedetto tonica	8,64	34,56
Lemonsoda	13,95	55,80
Chinotto S. Pellegrino	8,21	32,84
Chinotto S. Benedetto	10,04	40,16
Pelmo Boario	11,16	44,64
Billy al succo d'ananas	14,06	56,24
Bitter S. Pellegrino (analc.)	8,49	33,96
Nestea	9,75	39,00
Succhi non zuccherati		
Del Monte ananas	11,48	45,92
Santal exotic cocktail	9,69	38,76
Santal succo di pompelmo	7,83	31,12
Jaffa Top pompelmo naturale	8,34	33,36

Ogni bibita ha un gusto particolare, ma agli occhi di un chimico, cioè dal punto di vista analitico-nutrizionale, le bibite sono tutte uguali: acqua e zuccheri, che sono zuccheri aggiunti (zucchero comune, sciroppo di glucosio, ecc.) o zuccheri provenienti dal frutto impiegato nella bevanda (fruttosio e glucosio). Alcune, fra cui i succhi di frutta e i nettari, hanno anche un po' di vitamine e di sali minerali, ma il componente principale e di gran lunga preponderante è sempre l'acqua, che nelle bibite «dietetiche» arriva fino al 99 per cento e che, è bene ricordarlo, costa meno di mezza lira al litro. L'acqua non dà assolutamente nessuna caloria, se ne può bere quanta se ne vuole senza ingrassare di un grammo; non danno alcuna caloria neanche le vitamine, i sali minerali e l'anidride carbonica, il gas che rende frizzanti le bibite, anche se quest'ultima fa sentire un po' «gonfi». Le calorie delle bibite sono fornite soltanto dagli zuccheri, naturali e aggiunti, in ragione di 4 per ogni grammo di zuccheri: quindi più acqua c'è e meno calorie dà la bibita. Tutto il trucco sta qui, ma è comunque sbagliato credere che una normale bibita con lo zucchero dia molte calorie. Come si può vedere dalla tabella dei risultati analitici, il valore energetico varia da 32 a 56 calorie per ogni 100 millilitri, contro, per esempio, le 140 calorie di un ghiacciolo all'arancio e le 250 di un gelato al fior di latte. Sgranocchiare un etto di patatine fritte prima di cena equivale a bere un litro intero di normale aranciata, poiché contengono quei «grassi nascosti» (olio di frittura) ai quali non si bada. I grassi danno 9 calorie per grammo e durante la giornata ci sono molte occasioni di piccoli spuntini a base di grassi nascosti dei quali non ci si accorge, dalla tartina o tramezzino con maionese, alle olive con l'aperitivo, alle arachidi tostate, ai crackers al formaggio, all'antipasto di funghi e carciofini sott'olio, eccetera. Ma la sorpresa dell'indagine sta nel fatto che i succhi di frutta «non zuccherati» hanno quasi lo stesso tenore di zucchero delle bibite zuccherate: dal punto di vista del chimico ciò è ovvio, perché il succho di frutta, essendo 100 per cento succo di frutta, contiene più zuccheri naturali provenienti dal frutto, che grosso modo vanno a pareggiare quelli aggiunti nelle bibite.

Ma il consumatore, nel leggere sull'etichetta la vistosa avvertenza «non zuccherato», è indotto a credere che gli zuccheri siano assenti e che, pertanto, si tratti di bevande «dietetiche». In queste ultime invece, come si può leggere nella tabella, le calorie vanno da 0,05 a 17 per ogni 100 millilitri, in funzione della maggiore o minore percentuale di acqua che, come tutti possono constatare all'aquisto, è fatta pagare a caro prezzo. Se ci sono zuccheri, sono quelli del succo del frutto, poiché tali bevande sono dolcificate con la saccarina, un edulcorante artificiale che non dà calorie, ma la cui innocuità è stata molto discussa. Per legge, infatti, tali bibite devono riportare in etichetta alcune avvertenze e precauzioni d'uso che il consumatore legge distrattamente o non legge affatto, anche perché scritte in caratteri microscopici.

In conclusione, la speranza di dimagrire durante l'estate contando sulla sostituzione delle bibite normali con quelle dietetiche o non zuccherate è destinata a rimanere tale se la «dieta» che si intende seguire è solo questa, poiché la differenza in calorie è poco apprezzabile: per perdere un solo chilo di peso con una bibita dietetica al giorno al posto di una normale, occorrerebbero fino a 15 mesi, sempre che le poche calorie risparmiate non rientrino dalla finestra con un piccolo fuoripasto come un cioccolatino o un aperitivo alcolico. Molto meglio non rinunciare a una bibita normale, se piace, e approfittare delle vacanze per fare un po' più di moto ottenendo risultati decisamente migliori per la salute e per gli «inestetismi», considerato che 150 calorie si spendono correndo per appena 13 minuti o andando in bicicletta per 29 minuti. L'organismo umano spende circa 60 calorie l'ora soltanto per respirare, per regolare la temperatura corporea e per le altre funzioni «automatiche», anche se tale dispendio può variare notevolmente da individuo a individuo, da stagione a stagione e da altre condizioni e circostanze particolari. Ma ciò può dare un'idea di quanto sia poco significativa la differenza di qualche decina di calorie fra le bibite normali e quelle dietetiche o non zuccherate.

Cosa dicono all'estero

Per le francesi in autostrada quanti inutili cambi di olio

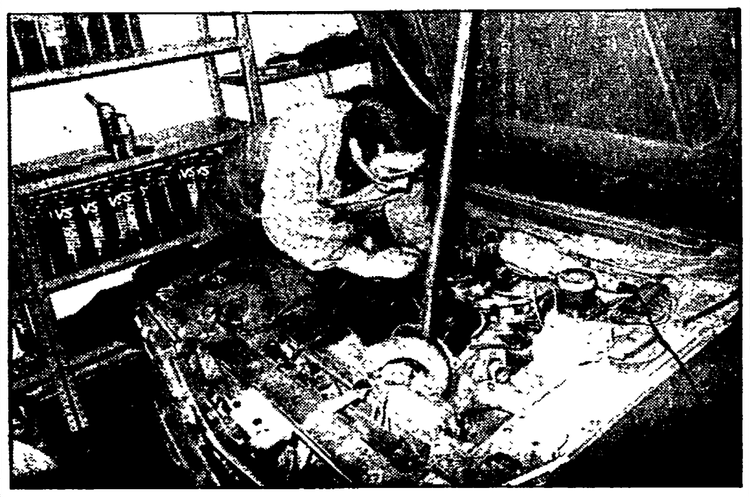

(p.r.) - Le signore che viaggiano da sole in autostrada sanno sempre più districarsi tra olio e gomme, o almeno non si fanno più così facilmente raggirare nelle stazioni di servizio. Un minitest realizzato da una redattrice della rivista francese «50 millions des consommateurs» e pubblicato nel numero di luglio-agosto riporta le esperienze compiute in trenta stazioni dalla giornalista camuffata da semplice utente dei servizi autostradali. I benzinai che, in un analogo test di alcuni anni fa realizzato dalla rivista si erano dimostrati particolarmente insistenti a vendere cambi olio e pneumatici nuovi alle viaggiatrici ora si dimostrano più cauti. Certamente il fenomeno non è ancora sparito: se soltanto tre gestori hanno convinto la redattrice di «50 millions» a fare cambi d'olio inutili, è pur vero che, su trenta, tre sono il dieci per cento del totale. È possibile poi che in Francia abbia funzionato da deterrente la sentenza «esemplare» emessa dal tribunale di Digione nel giugno scorso: un mese di prigione, 5.000 franchi di multa e 1 franco, a titolo simbolico, all'Association force-ouvrière des consommateurs, parte civile, a un gestore di pompa di benzina che aveva convinto i suoi dipendenti a truffare per vendere a tutti i costi. Il trucco più semplice per convincere al cambio olio era di passare un dito sul tappo del serbatoio per far credere al cliente che il lubrificante era ormai da buttare. Un altro espediente praticato di frequente dai benzinai disonesti, in Francia, è la curiosa pratica del «risciacquo del motore»: se un olio è nero (fenomeno normale se è veramente detergente) si propone al cliente di risciacquare il motore facendolo girare qualche istante, dopo il cambio con olio nuovo, per poi ricambiarlo nuovamente. Questo significa raddoppiare la vendita di olio per una pratica perfettamente inutile. La redattrice di «50 millions», per verificare inoltre i prezzi, ha cambiato l'olio tre volte in duecento chilometri, tutte le volte con l'accompagnamento di grandi esibizioni, da parte del gestore, della sporcizia contenuta nell'olio stesso e ogni volta con una spesa diversa, regolarmente non fatturata. La rivista francese conclude il test riepilogando le indicazioni per le vittime di eventuali abusi: reclamo immediato alla direzione compartimentale della concorrenza, del consumo e alla repressione frodi. Per parte italiana, possiamo semplicemente notare come i persuasori insistenti si trovino in ben più che il 10% delle stazioni di servizio italiane, caratterizzate inoltre da una grande insistenza, ogni volta che piove, a cambiare i tergicristalli preesistenti con altri non di serie e dai prezzi doppi del dovuto: o in Francia non piove mai, o i benzinai locali hanno più fair play dei nostri...

Pochi sanno leggere la bolletta della luce

Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione Cee dovrà presentare al Consiglio dei ministri europeo una relazione su quanto è stato fatto e come è stato reso operativo nei vari Stati membri l'invito ad attuare «l'educazione del consumatore» nelle scuole; tale invito, come è noto, è contenuto in una risoluzione del Consiglio dei ministri Cee del 9 giugno scorso «affinché tale materia possa essere insegnata durante la scuola dell'obbligo». L'educazione del consumatore è una materia molto concreta che però, almeno in Italia, non può ancora contare su personale insegnante esplicitamente formato, in quanto manca una specifica disciplina di formazione nelle scuole secondarie superiori e in quelle universitarie. Infatti, è una disciplina che abbraccia un po' tutte le altre discipline, dalla chimica alla fisica, dall'agraria alle scienze naturali, dalla merceologia alla giurisprudenza, alla medicina, alla matematica, eccetera. Il buon consumatore dovrebbe essere enciclopedico: si può leggere una bolletta elettrica o imparare a risparmiare energia senza avere un'idea di cosa sia il chilowatt e il chilowattora e di quanto consumi un frigorifero o uno scaldacqua? Scegliere un capo d'abbigliamento senza conoscere la differenza tra fibre naturali e sintetiche o fra il marchio «pura lana» e «pura lana vergine»? Firmare un contratto senza conoscere il significato dei termini «irrevocabile» o «penale in caso di recesso»? Comprare il latte senza conoscere la differenza tra «UHT», «sterilizzato» e «pastorizzato» o un antisolare senza sapere che cos'è «l'indice di protezione»? La materia è molto vasta, anche se non complessa, ma naturalmente si può impostare un programma minimo, che dia almeno le basi per stimolare l'alunno a una maggiore attenzione e consapevolezza dei problemi che riguarderanno sempre più la sua vita quotidiana. D'altra parte, come è stato detto in un convegno sull'argomento organizzato nel 1981 dall'Unione nazionale consumatori, produzione e distribuzione di beni e servizi non possono avere altro fine che il consumo degli stessi beni e l'uso degli stessi servizi; quindi, il consumo deve essere considerato non soltanto «l'atto conclusivo», come dicono gli economisti, ma anche l'elemento determinante di tutta l'attività economica, a qualsiasi livello. Se si vuole realizzare un'efficiente e corretta economia di mercato, occorre fare in modo che alla libertà d'iniziativa del produttore corrisponda una sufficiente capacità di scelta del consumatore, la quale trova un ideale terreno di apprendimento nell'età scolare.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Note e commenti

La legge di parità e i diritti del padre lavoratore

La stasi dei lavori parlamentari, di Aula e di Commissione, determinata dalla crisi di governo e poi dalla pausa estiva che si apre, ci permette utilmente di tornare su un argomento che per ragioni di spazio abbiamo dovuto trascurare in precedenza.

Ormai diversi mesi orsono, in questa stessa rubrica, un nostro lettore sollevò il problema di potere accudire in modo adeguato al figlio infante durante il primo anno di età, mentre tale esigenza gli veniva negata dall'amministrazione dell'ente pubblico in cui lavorava. Quel divieto era motivato da un'interpretazione restrittiva delle norme vigenti, basata sostanzialmente sul fatto che la legge di parità (all'art. 7 della legge 903/77) fa riferimento soltanto all'estensione al padre adottivo o naturale del diritto all'assenza facoltativa (di sei mesi entro il primo anno di vita del figlio) e ai permessi non retribuiti (entro i primi tre anni di vita del bambino). Rimarrebbe così escluso, nella normativa attuale, il diritto per il padre lavoratore di poter usufruire delle norme contenute nell'art. 10 della legge 1204/71 che regolano il diritto per le madri lavoratrici a godere di riposi giornalieri entro il primo anno di vita del bambino.

Una simile interpretazione, rigidamente letterale, ci pare contraria allo spirito e alla lettera della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, la quale attribuisce paritariamente ad entrambi i genitori i compiti di mantenimento, cura, protezione ed educazione dei figli.

D'altro canto la moderna normativa in materia di tutela della lavoratrice madre, e mi riferisco non solo al nostro Paese, non appare più esclusivamente finalizzata alla tutela della salute della donna, anche se questo è ovviamente l'obiettivo prevalente nel periodo antecedente al parto, ma è invece diretta a creare le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del bambino. Questa concezione è del resto esplicitamente contemplata (all'art. 10 ad esempio) nel dpr 25 novembre 1976 n. 1026 contenente il regolamento di esecuzione della citata legge n.1204/71, sulla tutela delle lavoratrici madri.

In questo modo viene chiaramente superata la logica che ha informato la legislazione precedente (ad esempio quella del 1950) nella quale il riposo giornaliero era dovuto per garantire il recupero fisico della madre e per l'allattamento del bambino.

La stessa legge di parità, all'art. 6, stabilisce che le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, hanno gli stessi diritti delle madri naturali. In tempi abbastanza recenti circolari Inps hanno esplicitamente stabilito che questa norma va applicata anche ai riposi giornalieri.

Se quindi la «ratio» dei riposi giornalieri non è più quella dell'allattamento o del recupero fisico della madre, non vi è ragione di non estenderli esplicitamente al padre lavoratore, anche tenendo conto che per un'equilibrata crescita del bambino, è necessaria la presenza fisica continuativa di entrambi i genitori.

Se poi ci venissimo a trovare di fronte al caso di un padre lavoratore vedovo (i ricorsi alla Corte Costituzionale a questo riguardo non mancano) la non estensione dei diritti previsti per la madre lavoratrice appare in tutta evidenza come profondamente lesiva per l'educazione e la crescita del bambino e in contrasto quantomeno con gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione della Repubblica italiana, poiché ostacolerebbe concretamente il padre nell'adempimento dei propri compiti.

Le considerazioni fin qui svolte ci hanno spinto, assieme ai deputati della Sinistra indipendente, a presentare una proposta di legge che esplicitamente estende al padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 22 della legge 184/83) il diritto ai riposi giornalieri.

La nostra proposta di legge (atto Camera n. 2167) prevede che tale diritto può essere esercitato dai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli altri Enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime, con la sola esclusione dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e familiari. Naturalmente nel caso in cui entrambi i genitori siano contraenti di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al riposo giornaliero non può essere goduto contemporaneamente. Per ciò che riguarda la indennità percepita dal lavoratore padre essa viene regolata così come avviene per la lavoratrice madre nella legge 903/77.

La nostra proposta di legge è stata presentata ormai da diversi mesi e ci auguriamo quindi che alla ripresa dei lavori parlamentari possa essere presto discussa ed approvata.

Su ciò torneremo ad insistere perché ci pare che si tratti di una questione certamente specifica ma importante in una situazione in cui non solo non si tratta di arretrare o rinunciare, ma al contrario si tratta di avanzare e di consolidare tutte le garanzie sia individuali che collettive dei lavoratori, in una più moderna logica di compenetrabilità tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro.

ALFONSO GIANNI
(deputato del Pci della commissione Lavoro)

Le risposte

Il blocco della contingenza sulla liquidazione: il perché di una scelta difficile

Cara Unità,

chi ti scrive è un operaio di 57 anni che ha frequentato solo la 3ª elementare. Sono stato licenziato verso la fine dell'anno 1985 dopo 27 anni di anzianità di lavoro in un'officina metalmeccanica artigiana. Come sapete il contratto di questa categoria è molto misero specialmente alla voce Tfr (trattamento fine rapporto). Così, in base al decreto legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito in legge 31 marzo 77, n. 91 sulla materia Tfr, il sottoscritto ci ha rimesso circa 4 milioni, percependo per 27 anni di anzianità soltanto lire 5.200.000. Mi scuserete se vengo a rivangare una storia vecchia di molti anni, ma mi domando ancora come hanno potuto i rappresentanti dei lavoratori avallare una legge simile, permettendo ai datori di lavoro di guadagnare altri soldi sulle nostre povere spalle.

CANDIDO FIORESE
(Genova)

La lettera pone un interrogativo di fondo che investe non soltanto la riforma dell'indennità di anzianità, ma anche la strategia politico-economica del movimento sindacale nell'ultimo decennio di fronte alla recessione e alla crisi. Non è pertanto facile rispondere, specie nell'ambito di una rubrica come la nostra. Ci si limiterà, pertanto, a qualche considerazione generale, senza pretesa di completezza e di sintesi, per tentare di dare conto, se non altro, della complessità delle scelte che la sinistra, politica e sociale, si è trovata ad affrontare.

La storia è ben nota, e dunque si può essere telegrafici. La legge 31 marzo 1977, n. 91, di cui lamenta gli effetti economici il compagno Fiorese, opera il congelamento, ai fini del calcolo dell'idennità di anzianità, di tutti gli scatti di contingenza maturati successivamente al gennaio di quell'anno. Essa recepisce i contenuti di un accordo interconfederale sul costo del lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali il 26 gennaio 1977, e anche in ragione di ciò non trova una significativa opposizione in sede parlamentare.

Perché quella legge, e soprattutto perché quell'accordo? Ricordiamo che ci si trovava di fronte all'emergenza, politica ed economica. Ricordiamo che il nostro partito e le organizzazioni sindacali avevano fatto proprio con adesione convinta l'obiettivo della lotta all'inflazione, nella consapevolezza di contribuire con ciò a difendere gli interessi complessivi della classe lavoratrice. Erano gli anni dell'unità nazionale sul piano politico e della «svolta dell'Eur» sul piano sindacale: la moderazione salariale doveva divenire, secondo il progetto di quella svolta, forma di sostegno di una politica di rilancio dell'occupazione, oltre che di pressione politica sull'esecutivo per avviare le necessarie riforme sociali. In direzione della scelta di stipulare quell'accordo pesavano, inoltre, preoccupazioni di carattere strategico, e in primo luogo la volontà di respingere la minaccia di un intervento diretto sulla scala mobile. Infine, da più parti venivano avanzate considerazioni critiche sull'istituto dell'indennità di anzianità in quanto tale, almeno così come allora regolamentato: istituto superato perché legato alla fedeltà aziendale, e quindi di ostacolo alla mobilità del lavoro, e perché comunque sorto in tempi in cui il sistema pensionistico era ben più arretrato.

Fu un errore stipulare quell'accordo sindacale? È facile, con il senno di poi, ironizzare sul fatto che molte delle contropartite di riforma e occupazione non sono mai giunte, che l'unità nazionale non ha aperto un processo politico nuovo all'altezza delle aspettative dei lavoratori, che la scala mobile è stata nuovamente, e pesantemente, messa in discussione. Non può però essere questo il metro di valutazione storico-politica di quegli avvenimenti. Una cosa è comunque certa, anche se oggi forse non viene posta in giusto rilievo: furono i lavoratori a pagare il prezzo più alto per far uscire il Paese dalla crisi, anche perché quell'intervento sull'indennità di anzianità fu soltanto il primo episodio di una lunga serie di attacchi alle conquiste, non solo economiche, del decennio precedente.

La legge di riforma (legge 29 maggio, n. 297) è una legge discreta, con delle ombre ma anche con qualche luce. Essa nasce anche sotto la spinta di una consultazione referendaria cui bisogna almeno riconoscere il fatto che interpretava un vasto e diffuso malessere sociale. Tra gli aspetti positivi della nuova legge, il nuovo sistema di computo del trattamento di fine rapporto, nonché il superamento, sia pure graduale, dell'anacronistica disparità nel calcolo tra operai e impiegati (altro elemento che rende conto dell'esiguità del trattamento spettante al lavoratore che ci scrive). Tra gli aspetti negativi, la soluzione transitoria che non risarcisce se non in maniera simbolica il danno patito a seguito del blocco della contingenza dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

È così che si spiega come un operaio dopo 27 anni di lavoro riceva soltanto 5.200.000 lire di liquidazione. Ma spiegare, vogliamo sottolinearlo, è ben diverso dal giustificare o dall'approvare. (*e.m.*)

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiovanni Alleva, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranne Moshi e Iacopo Melegugini, avvocati CdL di Milano; Severio Nigro, avvocato CdL di Roma; Nino Raffone, avvocato CdL di Torino. Alla rubrica odierna ha collaborato Enzo Martino, avvocato CdL di Torino.